Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 739.

Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto è sospesa l'applicazione, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni:

a) del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837;

b) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77, e del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la determinazione degli impieghi particolarmente adatti per le donne.

Art. 2.

Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente art. 1, e fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo con le modalità e il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

Il personale medesimo può essere assunto in aggiunta a quello non di ruolo che le singole Amministrazioni sono autorizzate a reclutare in virtù di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Per le modalità di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati nell'art. 10 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del presente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

Art. 3.

La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.

Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo unico della legge 15 giugno 1933, n. 822, che autorizza il Governo del Re a emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando e adottando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 10. — MANCINI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 1 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Il Governo del Re ha facoltà di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.

Art. 2.

(Art. 2 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 2 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

L'azione dello Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo dei Regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principî, ai fini e ai metodi solennemente dichiarati dalla Carta della scuola.

Art. 3.

(Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979).

Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DELLE ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE E CULTURALI.

Art. 4.

(Art. 5 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

All'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di scuole mantenute dallo Stato si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

(Articoli 2, 2ª parte, 7 comma 2°, 11, 12 e 23 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Con provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'eduzione nazionale, le Regie scuole italiane all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole del Regno; e ai titoli di studio che vi si conseguono è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Art. 6.

(Art. 7, comma 1°, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Nelle scuole mantenute dallo Stato è impartito l'insegnamento della religione cattolica. Può esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.

Art. 7.

(Art. 4 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 1 R. decreto 26 gennaio 1933, n. 171).

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole Regie, si può concedere il riconoscimento del valore legale previo esame d'integrazione da superarsi presso Regie scuole medie del Regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti dal decreto stesso.

Art. 10.

(Articoli 6 e 8 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 14 R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659).

Gli alunni delle scuole medie sono tenuti al pagamento di annui contributi in denaro, la cui misura verrà determinata dal Ministro per gli affari esteri con riguardo alla sede, al

grado e al tipo di scuola in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni delle corrispondenti Regie scuole metropolitane.

Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse o contributi.

Art. 11.

(Art. 9 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

All'educazione fisica nelle scuole d'ogni tipo e grado provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra, alla Gioventù italiana del Littorio di mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, a cui sarà fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto Ministeriale 25 giugno 1933 pubblicato nel n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del 10 luglio 1933.

Art. 12.

(Art. 1 seguenti legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Alla fondazione di Istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare Istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni d'incoraggiamento.

Art. 13.

(Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 42,
modificato dall'art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2310;
art. 2 legge 25 giugno 1926, n. 1201).

Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovrà essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degl'interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

TITOLO III

PERSONALE.

Art. 14.

(Articoli 1 e 6, comma 2°, R. decreto 19 maggio 1930, n. 909;
art. 1 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Come direttori o insegnanti delle scuole di cui all'art. 5 ed eventualmente all'art. 7 del presente testo unico, sono messi a disposizione capi d'istituto, professori e direttori didattici appartenenti ai ruoli del Ministero dell'educazione nazionale e maestri elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.

La scelta è fatta dal Ministro per gli affari esteri, previo giudizio d'idoneità in base ai titoli presentati dagli aspiranti e a un'eventuale prova orale.

La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato ma chi vi è destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

Art. 15.

(Art. 5 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso gl'istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso università e scuole straniere all'estero possono essere messi a disposizione degl'istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale o funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri.

Possono esservi destinati altresì, di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta idoneità non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali.

Art. 16.

(Art 13 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi così dell'art. 14 come dell'art. 15, comma 1° del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo.

Art. 17.

(Art. 20, comma 3°, legge 18 dicembre 1910, n. 867;
art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;
art. 15 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 18.

(Art. 3 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Cessando dalla destinazione all'estero i professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza.

I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'università alla quale appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

I capi d'istituto qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, i professori e direttori didattici nel solo caso che il loro servizio all'estero abbia durato oltre tre anni, hanno facoltà di richiedere tre sedi vacanti nel Regno, a una delle quali saranno destinati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale. Tale facoltà per i capi d'istituto e per gli insegnanti di scuole medie è limitata alle sedi

della stessa categoria di quella di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al comma 3° dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche al personale di cui al 1° comma dell'art. 3 appartenente ai ruoli provinciali, nonchè nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, anche ai maestri elementari.

La facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo è negata se la restituzione al ruolo di appartenenza sia disposta per ragioni di demerito.

Art. 19.

(Articolo unico R. decreto 13 luglio 1933, n. 1047; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel Regno.

L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana.

Art. 20.

Il numero massimo degl'insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli articoli 7, 14 e 15 del presente testo unico sarà preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze.

Art. 21.

(Art. 3 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 6, comma 4°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 17 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

Art. 22.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259).

Possono essere assunti, senza concorso, con il grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del Regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo della categoria V dei ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, gl'insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo legale di abilitazione, i quali per un periodo non inferiore a un quinquennio:

1° abbiano prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

2° abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

3° abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, conferita per decreto Ministeriale;

4° essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal Regio Governo e abbiano dato opera tale da rendersi benemeriti della cultura nazionale.

I servizi indicati ai numeri 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a ordinario e valutati in ragione di un terzo.

Art. 23.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259).

Gl'insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione.

Art. 24.

(Art. 21, comma 2°, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 3 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel Regno al termine della destinazione all'estero.

Il rimborso delle spese predette è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente, e per i figli a carico.

Art. 25.

(Articoli 21 comma 1° e 32 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del presente testo unico spetta un'indennità di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata dall'annessa tabella *D*.

Art. 26.

(Articoli 17 comma 3° e 28 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Al personale inviato all'estero a norma del presente testo unico è corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella *A*. E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella.

L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure:

a) del quindici per cento per l'ammogliato senza figli, purchè non separato legalmente, e per coloro che hanno solo figli a carico;

b) del venti per cento per l'ammogliato, purchè non separato legalmente, con figli a carico.

Non s'intendono a carico i figli maggiorenni, non inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e le figlie maritate.

Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno di sede è ridotto alla metà.

Art. 27.

Per il personale non appartenente ai ruoli delle Amministrazioni statali che sia inviato all'estero a norma del 2° comma dell'art. 15, così il trattamento economico durante la permanenza all'estero come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado e del gruppo al quale può essere assimilato.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 8 R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 5 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal Regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negl'istituti italiani di cui all'art. 7 è corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella *B*.

Art. 29.

(Art. 6 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

L'insegnamento impartito sia dal personale di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualunque numero di ore settimanali è retribuito, in relazione alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura indicata nell'annessa tabella *B*, la quale determina anche le retribuzioni dovute agl'incaricati della direzione.

L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto può essere retribuito in casi eccezionali e con motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta.

Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale insegnante supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal Regno sia assunto in luogo, non è dovuta alcuna indennità caroviveri.

Art. 30.

(Art. 10 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 7 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Al personale di custodia e di pulizia sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa tabella *C* oltre l'assegno di sede di cui all'art. 27.

Art. 31.

(Art. 8 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Le misure degli assegni di sede, degli aumenti percentuali, delle diarie e dei salari fissati nelle annesse tabelle sono comprensive delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, numero 591.

Art. 32.

(Art. 41 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore della scuola se si tratta di maestri elementari, dal Regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agl'istituti di cui all'art. 7 e all'art. 15.

Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

Art. 33.

L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di Regie scuole medie, l'accusa verrà sostenuta dinanzi al Consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Art. 34.

I precedenti articoli 32 e 33 non si applicano ai professori universitari destinati all'estero a termini del presente testo unico. Le mancanze da essi commesse sono denunciate dal Ministro per gli affari esteri a quello per l'educazione nazionale affinchè provveda ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'istruzione superiore.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 35.

Gl'insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, saranno alla data di pubblicazione del presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un Regio provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente dalla loro età, in quella delle categorie stabilite dal R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per la quale posseggano i requisiti di anzianità e di merito richiesti per gl'insegnanti elementari del Regno dall'art. 25 del citato R. decreto n. 786, ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi per titoli.

Agli effetti dell'inquadramento gl'insegnanti elementari di cui al comma precedente che, possedendo il prescritto titolo di studio, tengano lodevolmente da oltre dieci anni l'inca-

rico della direzione di scuole elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi.

Gl'insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

Art. 36.

Le disposizioni non riprodotte nel presente testo unico s'intendono abrogate.

TABELLA *A*.

Assegni di sede ed eventuali aumenti percentuali per il personale addetto alle scuole all'estero

Al personale delle scuole all'estero è corrisposto il seguente assegno di sede annuo:

Professori universitari ordinari di grado 4° e 5°	L. 21.600
Professori ordinari di grado 6°, straordinari di grado 7° e Presidi effettivi	» 19.200
Professori di grado 7°, 8° e 9°	» 14.400
Professori di grado 10° e 11° e supplenti inviati dal Regno	» 9.600
Direttori didattici	» 12.000
Maestri con 15 anni di servizio di ruolo	» 9.600
Maestri con meno di 15 anni di servizio di ruolo e maestri provvisori inviati dal Regno	» 7.200
Personale subalterno	» 2.400

Gli assegni suddetti possono essere aumentati del 25, 50, 75, 100 e 125 per cento in relazione alle esigenze di ciascuna sede, ed ulteriormente del 10, 15, 20, 25, 35, 40 e 50 per cento in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo l'emanazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

NOTE. — Al personale insegnante assunto sul luogo in qualità di professore supplente o di maestro provvisorio può essere attribuito un assegno di sede non superiore alla metà di quello spettante, nella sede, rispettivamente a un professore supplente di scuola media o a un maestro provvisorio, non coniugato e senza figli a carico, inviato dal Regno.

L'assegno di sede indicato per il personale subalterno deve essere ridotto tutte le volte che le condizioni locali lo consentano.

TABELLA *B*.

Retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo

1. - Agl'insegnanti non di ruolo inviati dal Regno è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Professori supplenti di scuole medie	L. 9.100
Maestri elementari provvisori	» 6.800

2. - Agl'insegnanti elementari provvisori non abilitati è corrisposta una retribuzione giornaliera di L. 32 per la durata dell'insegnamento, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza.

La stessa retribuzione giornaliera è corrisposta agl'insegnanti elementari forniti del titolo di abilitazione, se assunti temporaneamente.

3. - Per ogni ora settimanale di lezione impartita dagli insegnanti incaricati è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 700 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 600 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie delle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 400 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 300 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

Le retribuzioni indicate ai numeri 2 e 3 sono aumentate limitatamente ai sette decimi dell'importo indicato nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, delle maggiorazioni percentuali adottate per gli assegni di sede del personale di ruolo e supplente in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

4. - Per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre l'orario d'obbligo del personale di ruolo, supplente o provvisorio è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 630 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 540 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie nelle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 360 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 270 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

I professori destinati a cattedre che comprendono insegnamenti in scuole di grado diverso completano l'orario d'obbligo nelle scuole medie superiori.

5. - Agl'incaricati della direzione è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	L. 4.800
Direzione di scuola media inferiore	» 3.600
Direzione di scuola elementare di oltre dieci classi	» 3.000
Direzione di scuola elementare di oltre cinque classi	» 2.400

Nel caso di cumulo di direzioni, le retribuzioni corrispondenti agl'incarichi aggiunti sono ridotte alla metà.

NOTE. — Il pagamento delle retribuzioni della presente tabella è corrisposto a dodicesimi, per servizio realmente prestato. A tale effetto l'anno scolastico ha inizio, normalmente, col 1° settembre e termina col 31 agosto dell'anno successivo, nelle scuole del vecchio Continente, mentre in quelle del Sud America ha principio col 1° marzo e termina col 28 febbraio successivo.

L'intera retribuzione annua è corrisposta soltanto a coloro che abbiano prestato ininterrotto servizio durante l'intero periodo di apertura delle scuole, comprese le operazioni di scrutinio e di esami.

A coloro tuttavia che abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° novembre (o, se il Sud America, non più tardi del 1° maggio) e abbiano prestato servizio fino al termine e delle operazioni di scrutinio e di esami, è corrisposto il compenso anche durante le lunghe vacanze (1° luglio - 31 agosto, o, rispettivamente, 1° gennaio - 28 febbraio).

Qualora il servizio abbia avuto inizio dopo l'apertura della scuola, il pagamento delle relative competenze decorre dal giorno di effettiva prestazione d'opera.

Analogamente, il pagamento delle competenze cessa col giorno di effettiva prestazione d'opera, se l'insegnante lasci il servizio prima del termine delle operazioni di scrutinio e di esami, anche se con regolare permesso.

Nel caso di incarichi della durata inferiore a un mese, il dodicesimo della retribuzione annua è dovuto in ragione di tanti trentesimi per quanti sono i giorni compresi tra l'inizio e il termine del servizio.

TABELLA *C*.

Retribuzioni al personale subalterno (di custodia e pulizia) delle scuole all'estero

Scuole medie, elementari e materne:

Bidello - salario annuo	L. 3.000
Inserviente - salario annuo	» 2.300

NOTA. — Ai bidelli, ai quali sia affidata anche l'assistenza di gabinetti scientifici, è corrisposta una maggiore retribuzione annua di L. 600.

Il personale subalterno può essere anche scelto fra elementi indigeni e retribuito in misura inferiore a quella suddetta, qualora le condizioni locali lo consentano.

TABELLA *D*.

Indennità di stabilimento per la prima nomina

Personale delle scuole medie (presidi e professori)	L. 1.500
Direttori didattici	» 1.200
Insegnanti elementari	» 1.000

NOTA. — Ai capi famiglia coniugati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 26 la predetta indennità è aumentata del 15 o del 20 per cento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 741.

Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1929, n. 1586, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pistoia per il rimboschimento dei terreni vincolati della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 10.000 (diecimila) il concorso dello Stato nella esecuzione dei detti lavori, restando a carico della Provincia suddetta eguale annuo concorso, per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1929-30 fino all'esercizio 1938-39;

Viste le seguenti deliberazioni:

a) dell'Amministrazione provinciale di Pistoia in data 26 ottobre 1938 approvata con decreto interministeriale del 13 febbraio 1939, n. 0412, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio di rimboschimenti per la durata di un quinquennio e con il concorso di un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere con l'esercizio finanziario della Provincia pel 1940;

b) del comune di Agliana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

c) del comune di Abetone in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 10 (dieci) e per la durata di un quinquennio;

d) del comune di Buggiano in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

e) del comune di Cutigliano in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

f) del comune di Lamporecchio in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

g) del comune di Larciano in data 5 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

h) del comune di Marliana in data 16 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

i) del comune di Massa e Cozzile in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

l) del comune di Monsummano in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione del Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

m) del comune di Montale in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 800 (ottocento) per la durata di un quinquennio;

n) del comune di Montecatini Terme in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

o) del comune di Montecatini Val di Nievole in data 26 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

p) del comune di Pescia in data 10 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

q) del comune di Pieve a Nievole in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 80 (ottanta) e per la durata di un quinquennio;

r) del comune di Pistoia in data 16 dicembre 1938 approvata dal Ministero dell'interno il 1° marzo 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 3200 (tremiladuecento) e per la durata di un decennio;

s) del comune di Piteglio in data 22 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

t) del comune di Ponte Buggianese in data 27 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

u) del comune di Sambuca Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

v) del comune di S. Marcello Pistoiese in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

z) del comune di Serravalle Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

x) del comune di Tizzana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

y) del comune di Uzzano in data 3 giugno 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44 il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia ed i comuni di Agliana, Abetone, Buggiano, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Montale, Montecatini Terme, Montecatini Val di Nievole, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Tizzana ed Uzzano, e di conseguenza è fissato in L. 19.190 (diciannovemilacentonovanta) il contributo dello Stato onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il fissato contributo annuo di L. 19.190 (diciannovemilacentonovanta) e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 43 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Pistoia per L. 10.000 (diecimila), del comune di Agliana per L. 200 (duecento), del Comune di Abetone per L. 10 (dieci), del comune di Buggiano per L. 50 (cinquanta), del comune di Cutigliano per L. 50 (cinquanta), del comune di Lamporecchio per L. 200 (duecento), del comune di Larciano per L. 300 (trecento), del comune di Marliana per L. 100 (cento), del comune di Massa e Cozzile per L. 50 (cinquanta), del comune di Monsummano per L. 500 (cinquecento), del comune di Montale per L. 800 (ottocento), del comune di Montecatini Terme per L. 500 (cinquecento), del comune di Montecatini di Val di Nievole per L. 50 (cinquanta), del comune di Pescia per L. 500 (cinquecento), del comune di Pieve di Nievole per L. 80 (ottanta), del comune di Pistoia per L. 3200 (tremiladuecento), del comune di Piteglia per L. 100 (cento), del comune di Ponte Buggianese per L. 200 (duecento), del comune di Sambuca Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di S. Marcello Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Serravalle Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Tizzana per L. 500 (cinquecento), del comune di Uzzano per L. 300 (trecento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 742.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Visto il R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 giugno 1937-XV,

con il quale fu approvato il piano particolareggiato per la apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere in Milano, e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, assegnandosi al comune di Milano il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del decreto stesso per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato;

Vista la domanda 30 gennaio 1940-XVIII, con la quale il podestà del comune di Milano, in base alla propria deliberazione 31 gennaio 1940-XVIII, n. 209013-5248, chiede che per compiere le espropriazioni ed i lavori relativi al piano particolareggiato suindicato, sia concessa una proroga di anni cinque, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359;

Considerato che il ritardo è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e precisamente alla situazione economica e generale, nonchè alle note restrizioni circa l'impiego del ferro;

Che pertanto la richiesta proroga appare giustificata, e che il nuovo termine rientra in quello di anni dieci stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato con l'art. 21 della citata legge 19 febbraio 1934-XII sul piano regolatore di Milano;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di anni cinque e cioè fino al 30 giugno 1945 il termine di cui al citato R. decreto 19 maggio 1937-XV, n. 928, stabilito per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori necessari per l'attuazione del piano particolareggiato per l'apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, in Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il Nostro decreto 22 maggio 1939-XVII, n. 963, col quale venne determinato in lire diciotto milioni il contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale per l'anno 1939;

Visto il Nostro decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1887, col quale venne provveduto alla istituzione della specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere per i servizi unificati di polizia della Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, deve essere aggiunto il carico dipendente dalla istituzione della specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere, determinato, per lo scorcio dell'anno 1939, in L. 280.000.

Di conseguenza, il totale contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, rimane definitivamente stabilito, per l'anno 1939, in lire diciotto milioni e duecentottanta mila.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1940-XVIII
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 64. — PARDO

(2494)

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.

Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse valori del Regno;

Visto il bando del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1939-XVII, n. 68, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la locale Borsa;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Venezia;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1940-XVIII, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 368. — D'ELIA

(2463)

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Nuova » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Guglielmo fu Angelo, al foglio di mappa 11, particelle 28, 29, e al foglio di mappa 10, particelle 2, 7, per la superficie complessiva di Ha. 11.87.32 e con l'imponibile di L. 1524,29.

Detto fondo confina con la strada comunale della « Pagliaia », con la strada comunale del « Prataro », e con le proprietà di Paternostro Giuseppina fu Vincenzo, di Natale Giovanni fu Paolino, di Carlino Francesco fu Giuseppe, di Marchesani Mario fu Biagio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 21.500 (ventunomilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 129. — D'ELIA

(2455)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Decreta:

La data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili, è fissata al 6 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI — DI REVEL

(2501)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1940-XVIII.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1939-XVII;

Veduta la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in data 16 maggio 1940-XVIII, per la nomina del dott. Antonio Medas a direttore generale dell'Istituto stesso;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Il dott. Antonio Medas è nominato direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, col trattamento giuridico ed economico stabilito nel regolamento per il personale dell'Istituto.

La nomina diverrà definitiva trascorso un anno dalla data del presente decreto senza che sia intervenuto un successivo diverso provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1940-XVIII.
Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che sono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1939-40 sono fissati come segue:

Gialla superiore . . .	L. 420	per tonnellata
Gialla inferiore . . .	» 410	» »
Buona	» 398	» »
Corrente	» 388	» »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'Accordo italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, firmato a Roma il 12 febbraio 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di disciplinare le franchigie doganali mantenute in vigore nel Regno di Albania a favore di determinate attività economiche, con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana, come è previsto al n. 3 della determinazione *B* del Comitato misto italo-albanese, annessa all'Accordo di cui sopra:

Determina:

Art. 1.

Per ottenere le esenzioni doganali mantenute in vigore con gli Accordi italo-albanesi firmati a Roma il 12 febbraio 1940 (determinazione *B* del Comitato misto) gli enti e le ditte concessionarie debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) direttamente o per il tramite della Direzione superiore dei servizi doganali in Tirana.

Nella domanda, da presentarsi in originale e copia, dovranno essere indicati:

a) qualità, quantità, valore e provenienza delle merci di cui si domanda la esenzione;

b) il termine entro il quale le merci saranno importate e la dogana alla quale saranno presentate per lo sdoganamento;

c) lo stabilimento o deposito al quale le merci sono destinate e l'impiego che ne sarà fatto da parte del concessionario.

Il richiedente deve inoltre giustificare la necessità di importare da terzi Paesi le merci per le quali domanda l'esenzione e precisare i motivi per cui non gli è possibile rifornirsene nel territorio della Unione doganale.

Art. 2.

L'esonero dal pagamento dei diritti è concesso dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) su conformi pareri del Ministero degli affari esteri - Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e del Ministero delle corporazioni, ai quali compete di accertare, rispettivamente per il territorio albanese e per il territorio italiano dell'Unione doganale, la necessità del rifornimento presso terzi Paesi.

Nella relativa autorizzazione il Ministero delle finanze stabilisce il termine entro il quale, sotto pena di decadenza, le merci dovranno essere introdotte, la dogana presso la quale deve farsene lo sdoganamento e che deve sorvegliarne o accertarne l'impiego e le particolari condizioni che nei singoli casi fossero da osservare da parte del concessionario.

Art. 3.

Le merci delle quali sia stata autorizzata l'esenzione sono ammesse alla introduzione nel territorio albanese col regime della importazione temporanea, sotto l'osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, ai fini valutari, la importazione delle merci dall'estero.

A garanzia dell'operazione deve essere effettuato il deposito dei diritti di confine o prestata malleveria di un istituto di credito.

Potrà anche essere accettata, sotto la responsabilità del contabile fidejussione personale del presidente o dei consiglieri di amministrazione della società e degli enti concessionari, o dei direttori dei rispettivi stabilimenti.

Art. 4.

Le merci temporaneamente importate sono soggette alla vigilanza della dogana fino a che, previo accertamento che esse sono state impiegate o consumate agli scopi per i quali l'esenzione è stata concessa, non siano ammesse a definitiva esenzione.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, sono stabilite dal direttore superiore dei Servizi doganali in Albania, tenuto conto della natura delle merci e degli usi ai quali esse sono destinate.

Di regola, per i materiali di consumo sarà prescritta la tenuta di un registro di carico e scarico con obbligo al concessionario di giustificare lo scarico mediante buoni o ricevute di prelevamento e di custodire i materiali stessi in modo che sia sempre possibile accertare la rimanenza a deposito.

La tenuta del registro di carico e scarico sarà pure prescritta per i materiali non suscettibili di identificazione destinati ad essere posti in opera, nonchè per quelli destinati ad essere impiegati nell'interno delle miniere o dei pozzi delle coltivazioni petrolifere.

Art. 5.

Ai fini degli accertamenti di cui agli articoli precedenti il concessionario è tenuto a notificare alla dogana l'avvenuta posa in opera, l'impiego, il consumo delle merci introdotte.

Per i materiali che restano incorporati in opere murarie e simili in modo da non rimanere più visibili a costruzione ultimata, la notifica deve essere fatta in tempo utile perchè la dogana possa constatarne l'impiego.

Per i materiali di consumo il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania può prescrivere che la notifica sia fatta periodicamente.

La dogana procede sopraluogo alla ricognizione dei materiali posti in opera e di quelli che costituiscono la rimanenza in deposito; ed alla ispezione dei registri di carico e scarico e dei relativi documenti giustificativi per quelli passati in consumo.

Degli accertamenti eseguiti è redatto verbale in contraddittorio col concessionario.

Nel verbale deve essere fatto risultare, con esplicita clausola, che i macchinari e i materiali posti in opera sono vincolati al pagamento dei diritti doganali nel caso che siano destinati ad usi diversi da quelli per i quali l'esenzione è stata accordata.

Art. 6.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le merci delle quali, coi verbali di cui all'art. 5, sia stato accertato il collocamento in opere o il regolare impiego o consumo, è accordato dal direttore superiore dei Servizi doganali in Albania mediante autorizzazione alla dogana di rilasciare, a scarico della corrispondente bolletta di importazione temporanea, la bolletta di importazione definitiva per merci esenti da diritti.

Nella bolletta da consegnare al concessionario deve essere fatto cenno del vincolo di cui al successivo art. 7.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere uno speciale inventario dei macchinari e dei materiali (esclusi quelli di consumo) per i quali ha ottenuto la bolletta di esenzione definitiva.

Art. 7.

Qualora risultasse che i macchinari e i materiali in genere ammessi in franchigia siano comunque impiegati in usi diversi da quelli previsti dall'atto di concessione, il concessionario sarà senz'altro tenuto a corrispondere i diritti di confine vigenti all'atto della introduzione in Albania.

I funzionari di dogana e i militari della Regia guardia di finanza hanno facoltà di eseguire in qualsiasi momento dei sopraluoghi negli stabilimenti che hanno beneficiato della franchigia per accertare la destinazione e l'impiego effettivo dei macchinari e dei materiali ammessi alla importazione in esenzione.

Art. 8.

Le indennità spettanti ai funzionari di dogana ed ai militari della Regia guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli stabilimenti dei concessionari, sono a carico degli interessati.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2487)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G.I.L.

Considerato che allo scopo di far sorgere in Avellino una sede per le organizzazioni giovanili, la cessata O.N.B. venne nella determinazione di acquistare i seguenti appezzamenti di terreno:

da Bixia Pinto ved. Ranucci e sua figlia Giuseppina Ranucci per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di terreno sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di mq. 2900 di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest proprietà Fiore, a sud fondo Barra, ad est proprietà Galeota e a nord con restante zona di detto fondo da cui è divisa mediante perpendicolare al muro di cinta tra la villa comunale e giardino Galeota tracciata a m. 40 dallo spigolo sud-est del fabbricato Galeota-Ranucci ed altri e misurato lungo il muro stesso; in catasto al foglio di mappa 21-*b*, porzione della particella 185;

da Francesco Galeota per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di mq. 2620 sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con proprietà Ranucci Pinto, a sud proprietà Barra, a est villa comunale e a nord con restante porzione di terreno di esso venditore da cui è separata mercè la dividente dinanzi descritta; in catasto al foglio di mappa 21-*b*, parte della particella 186;

da Andrea Fiore per il prezzo di L. 40.000, un appezzamento di mq. 7200 sito in Avellino, al viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con fondo Principe Rossi, a sud fondo Barra, a est fondo Ranucci-Pinto, a nord con restante terreno del venditore da cui è diviso mediante la dividente dianzi indicata; in catasto al foglio 21-*b*, parte delle particelle 183 e 184;

Considerata l'opportunità di effettuare tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 12 febbraio 1932-X, n. 7110 di repertorio, a rogito dott. Felice Titomanlio, notaio in Avellino, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932, al numero 886, mod. I, vol. 140, ratificato e confermato con atto per lo stesso notaio del 23 novembre stesso anno n. 748 di repertorio, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932-XI, al n. 887, mod. I, vol. 140, ivi trascritto il 30 novembre 1932-XI ai nn. 16800, 16801, 16802 del registro d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, succitato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Muti

(2457)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale.

(2488)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni.

(2489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni intervenute a tutto il 20 giugno 1940-XVIII nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Regia Farmacia Masino (1): Torino, via Maria Vittoria n. 3, commercio medicinali al minuto. La ditta ha denunciato di avere cessato l'esercizio il 17 ottobre 1939.

Cremisi Adolfo (3): Torino, via Bernardino Galliari 14, commercio calze ingrosso e dettaglio. In data 1° gennaio 1940 sono entrati a far parte della ditta gli ebrei Cremisi Remo e Vittorio, venendo così la ditta ad essere esercitata in società di fatto fra i predetti ed il padre Cremisi Adolfo fu Fortunato, sotto la denominazione « Adolfo Cremisi & Figli ».

Luzzati Emilio (24): Torino, via Amerigo Vespucci 11, commercio oggetti reclamistici. In data 1° giugno 1939 ha cambiato da denominazione in ditta « Icor » di Luzzati Emilio.

Ditta Deangeli & Roveda (25): Torino via Carlo Alberto 39. Articoli sportivi e selleria. In data 5 aprile 1939 il socio ebreo Deangeli Gherson Enrico fu Leone ha ceduto la quota di sua spettanza nella ditta all'altro socio non ebreo Roveda Giuseppe fu Lorenzo, con conseguente consolidamento della ditta in quest'ultimo che ne continua l'esercizio quale unico proprietario sotto la denominazione di « Ditta Roveda Giuseppe ». La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle ditte ebraiche.

Maestro Cesare (38): Torino, via Lagrange 40, commercio tessuti e confezioni. La ditta da denunciato di aver cessato l'esercizio il 20 febbraio 1940.

Lattes Nella (40): Torino, corso Giulio Cesare 52, orologeria e oreficeria. Dall'8 aprile 1940 ha limitato la propria attività alla vendita di oggetti e orologi di metallo.

Ditta « E.C.E.T. » (47): Torino, via Cuneo 6-*bis*, industria impianti elettrici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 dicembre 1939.

Ditta Miniggio Costantino di Foà Donato & C. (68): Torino, via Belfiore, 30, commercio acciai. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 aprile 1940.

Anselmo Diena (78): Torino, corso Oporto n. 13, commercio gioie. In data 15 novembre 1939-XVIII l'ebreo Anselmo Diena fu Israele, ha comunicato come la denuncia, con cui in data 24 ottobre 1939-XVII, notificava la cessazione del proprio esercizio al 1° maggio 1939-XVII, cessazione di cui venne dato atto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII, n. 294, dovesse considerarsi priva di efficacia avendo egli in effetto continuato il proprio commercio.

Messea V. & G. di C. Provenzali Successori (84): Torino, via Bertola 47, commercio rappresentanze articoli arti grafiche. L'ebreo Provenzali Carlo fu Primo, proprietario della ditta, in data 16 novembre 1939 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di descriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Cinematografo Littorio (85): Moncalieri, viale Vittorio Veneto 2. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Cinematografo Nazionale (86): Moncalieri, via San Martino, spettacoli cinematografici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Diena A. (91): Torino, via Lucio Bazzani 15, commercio carta cancelleria ecc. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 3 giugno 1940.

De Benedetti Riccardo (92): Torino, via Bogino 15, rappresentanze medicinali. L'ebreo De Benedetti Riccardo fu Davide, proprietario della ditta, in data 8 novembre 1939, ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Farmacia Porta Susa Eredi di Muggia Augusto (116): Torino, corso Gabriele D'Annunzio 1 bis, commercio medicinali. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° agosto 1939.

« Sartoria Principe » di A. Treves & C. (125): Torino, via Garibaldi n. 5, sartoria. Con atto 30 dicembre 1939-XVIII, la consocia ebrea Treves Anna fu Angela in Frassineti, ha ceduto la propria quota sociale agli altri due soci ebrei Adolfo Frassineti di Giulio e Alfredo Frassineti di Giulio. La denominazione della ditta è stata di conseguenza modificata in « Sartoria Principe di Alfredo & Adolfo Fratelli Frassineti ». Anna e Alfredo Frassineti predetti, in data 7 aprile 1939-XVII e 17 maggio 1939-XVII rispettivamente, ottennero il provvedimento ministeriale di discriminazione, come da precedente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII numero 294.

Ditta « A.G.E.P. » - Agenzia Gomme e Pavimenti (130): Torino, via Roma 11, compra vendita articoli di gomma. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 20 dicembre 1939.

Bachi I. gioiellerie (132): Torino, via Roma ang. via 3 Gennaio, commercio argenteria, oreficeria, gioielleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 9 aprile 1940.

Piperno Gualtiero (161): Torino, via Giannone 14, commercio tessuti. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 5 luglio 1939.

Unione Fabbricanti G. Garetti & C. (162): Torino, via Viotti 6, commercio drapperie, lanerie, biancherie. Con atto 20 aprile 1940 l'ebreo Gualtiero Piperno fu Giacomo, socio accomandatario della ditta, ha rinunciato a detta qualità di socio accomandatario, restando così a far parte della società in qualità di socio accomandante.

Con successivo atto in data 8 maggio 1940 lo stesso Gualtiero Piperno ha cessato di far parte della società. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Foà Giuseppe (163): Torino, via Monte di Pietà 16, commercio carta e cancelleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 19 aprile 1940.

Torneria Meccanica Subalpina di Mario Debenedetti (167): Torino, via Cigna 59, torneria meccanica. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 28 febbraio 1940.

Montel ing. Guido (170): Torino, via Piave 11-*bis*, costruzioni edili, idrauliche e stradali. L'ebreo ing. Guido Montel fu Benedetto Luigi, in data 1° aprile 1940 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta pertanto viene cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Villa, Viara & C. (175) in liquidazione: Torino, piazza Castello 15, industria abbigliamento. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 20 ottobre 1939.

Ditta « Nani » di Calò Anna (179): Torino, via Roma 40, commercio abbigliamento femminile. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 15 agosto 1939.

Ugo Fubini (A): Torino, via Accademia Albertina, 10, rappresentanze. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 marzo 1940.

N. B. — I numeri e la lettera fra parentesi, si riferiscono all'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII n. 294.

Torino, addì 22 giugno 1940-XVIII

(2462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1940-XVIII - N. 147

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7494
Romania (Leu). conto globale	13,9131	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181,00	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,10
Id. 3,50 % (1902)	68,70
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,625
Id. Id. 5 % (1936)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,00
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 ottobre 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, con sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 ottobre 1938-XVI con il quale si è nominato il dott. Andrea D'Anna commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. D'Anna ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Ernesto Grillo fu Mariano è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Andrea D'Anna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2479)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi del prof. Luigi Guarino ed al trasferimento di residenza del dott. Giuseppe Salerno, membri del Comitato di sorveglianza, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Angelo Leonardi fu Pasquale ed il cav. rag. Giuseppe Conti fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori prof. Luigi Guarino e dott. Giuseppe Salerno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2480)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena).

Nella seduta tenuta il 21 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena), il rag. Domenico Galardi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2482)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII:

1) Neri Ada . . . . punti 54,22
2) Spalmach Annita in Morucci . . . . . . » 53,44
3) Paolocci Chiara in Leonori . . . . . . » 50,75
4) Boldrini Armida in Masci . . . . . . » 50,50
5) Piemontesi Ester in De Pascalis . . . . » 50,48
6) Pirotti Caterina Teresa . . . . » 50,35
7) Poli Vittorina . . . . » 49,32
8) Papini Lidia in Ciaglia . . . . » 47,69
9) Longo Maria . . . . » 47,63
10) Cangi Ines in Bambini . . . . » 46,94
11) Mangiavacchi Jone in Venanzi . . . . » 45,66
12) Dal Castello Gelinda in Zambaldo . . . . » 45,07
13) Pellicci Palmira in Dondolini . . . . . » 44,44
14) Lovello Lorenzina . . . . » 42,44
15) Marucchi Lillia . . . . » 41,85

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: RAPISARDA

(2391)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Campobasso, indetto con decreto prefettizio n. 35593 del 27 dicembre 1938-XVII;
Vista la relativa graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 75 del regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui in narrativa:
1) Dottoressa Casella Iandola Anna fu Francesco con voti 77,1833/100.

Campobasso, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Veduto il precedente decreto n. 3476 del 5 aprile 1940-XVIII;
Veduti gli articoli 36 e 85 del testo unico leggi sanitarie e gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Anna Casella Iandolo fu Francesco, è designata vincitrice del concorso al posto di assistente della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e designata alla Amministrazione provinciale di Campobasso per la nomina.

Campobasso, addì 12 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(2389)

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di questo capoluogo;
Visto l'art. 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso:
1) Dott. Emilio Continelli da Lucito.

Campobasso, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è approvata la graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale;
Visti gli articoli 75 e 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Emilio Continelli medico-chirurgo da Lucito è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra e designato per la nomina al preside dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(2390)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.